



REGOLAMENTO DI FORNITURA DEL Teleriscaldamento Cittadino

**Approvato dall'Amministrazione Comunale di SANTA FIORA con Delibera del
Consiglio Comunale n. 19 del 30 Giugno 2015.**

ART.1 - DEFINIZIONI

AMIATA ENERGIA:	E' la Società per azioni costituita il 30 luglio 1999 tra il socio pubblico Comune di Santa Fiora ed un gruppo di soci privati, allo scopo di procedere alla realizzazione delle opere accessorie ed al successivo esercizio del servizio pubblico di teleriscaldamento urbano sull'intero territorio comunale.
SOCIO PUBBLICO:	Il Comune di Santa Fiora (GR) avente una partecipazione azionaria pari al 20%
SOCI PRIVATI:	E' il gruppo di aziende private risultato aggiudicatario della procedura concorsuale ad evidenza pubblica indetta dall'Amministrazione Comunale; alla data di emissione del presente regolamento i soci privati sono così di seguito rappresentati: <ul style="list-style-type: none">- Siram Spa avente una partecipazione azionaria pari al 48%- Fumagalli Technology Group Spa avente una partecipazione azionaria pari al 16%- WKR Total Engineering Srl avente una partecipazione azionaria pari al 16%
CARTA DEI SERVIZI:	Il documento che riassume i diritti dei clienti del servizio di teleriscaldamento
CONTRATTO DI FORNITURA:	Il Contratto che regola i rapporti tra l'Utente e la Società.



AmiataEnergia

ENERGIA CEDUTA ALL'UTENZA:	La quota parte di energia termica immessa nella rete di Teleriscaldamento di esclusiva competenza dell'utente.
IMPIANTO INTERNO:	Il complesso delle tubazioni ed apparecchiature di proprietà dell'Utente, subito a valle del punto di consegna.
LINEA DI ALLACCIO:	Il collegamento tra il punto di allaccio ed il punto di consegna; può essere posata sul suolo pubblico e/o privato.
POTENZA INSTALLATA:	E' la potenzialità dello scambiatore di calore installato presso l'Utente in base alle caratteristiche contrattuali.
PUNTO DI ALLACCIO	Il punto di allaccio e' definito dal posizionamento della cassetta o pozzetto d'utenza; fino al punto di allaccio, l'insieme delle tubazioni ed apparecchiature sono da intendersi parte integrante della rete di TLR e di conseguenza di proprietà della Società.
PUNTO DI CONSEGNA	Il punto di consegna del calore si intende ad ogni effetto, quello immediatamente a monte dello scambiatore.
RETE PRINCIPALE:	Il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di produzione termica, trasportano il calore, sotto forma di acqua calda, alle sottocentrali.
RETE SECONDARIA:	Il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalle sottocentrali trasportano il calore, sotto forma di acqua calda, fino al punto di allaccio all'impianto di riscaldamento di proprietà dell'Utente.
SCAMBIATORE:	L'apparecchiatura che consente la cessione di calore tra il fluido proveniente dalla rete e quello circolante nell'impianto interno di proprietà dell'utenza.



SOTTOCENTRALE:	Il complesso di apparecchiature per mezzo delle quali viene scambiato calore tra la rete di distribuzione principale e la rete di distribuzione secondaria
TELERISCALDAMENTO:	Impianto di produzione e distribuzione di calore atto a soddisfare il fabbisogno termico di più fabbricati/utenze all'interno di un territorio;
UTENTE:	Il proprietario, il condominio, il titolare del diritto reale o personale di godimento sull'immobile dotato di proprio impianto di distribuzione del calore per uso riscaldamento, che sia allacciato ad un punto della rete di teleriscaldamento.
VOLUME VUOTO PER PIENO:	(VPP) volumetria assegnata corrispondente al volume lordo dell'edificio/alloggio/unità immobiliare espresso in mc, calcolato al filo interno delle mura perimetrali, maggiorato del 20% per tener conto dello spessore delle mura stesse e dei solai. Tramezzi, muri portanti e pilastri, sono pertanto considerati come volumi riscaldati. In caso di presenza di più utenti in un fabbricato, VPP è ripartito, nell'ordine, in base a: <ul style="list-style-type: none">➤ millesimi di proprietà➤ superficie dell'alloggio

ART. 2 - COMPETENZE E LIMITI DI FORNITURA

La Società si impegna, tramite la propria rete di teleriscaldamento, a fornire calore, sotto forma di acqua calda, per gli usi di riscaldamento ambientale e di produzione di acqua calda per uso sanitario, tramite boiler dedicato, a tutti gli Utenti ubicati nel territorio del Comune di Santa Fiora che si dichiarino interessati e che abbiano il punto di allaccio non oltre m 10 (dieci) dalla mezzeria della strada ove è ubicata la rete, come da schema esecutivo agli atti della Società, fatti salvi impedimenti di natura tecnica.

La Società si riserva anche la facoltà di allacciare utenti ubicati a maggiore distanza rispetto al valore precedentemente indicato ma, in tal caso, dovrà essere concordato fra Utente e Società il costo di allacciamento a carico dell'Utente che verrà formulato sulla base di elementi



oggettivi conseguenti al sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e delle difficoltà tecniche derivanti dalla maggiore distanza.

La Società provvede, con diritto esclusivo, a mantenere, modificare e controllare la rete principale e la rete secondaria fino ai punti di allaccio ed a gestirle secondo la necessità del servizio.

La linea di allaccio è eseguita con costi a carico dell'Utente e resta pertanto, anche ai fini manutentivi della stessa, per intero di competenza e spettanza dell'utente stesso fino a quando conserva lo status di Utente; all'atto dell'interruzione del rapporto di fornitura gli eventuali tratti di allaccio presenti sul suolo pubblico verranno detenuti provvisoriamente dalla società fino al momento del subentro di eventuale nuovo utente; resta inteso che in caso di tratti di linea di allaccio di pertinenza di più utenti, la società subentra unicamente per la quota dell'utente dismesso

Laddove detta linea venisse realizzata, su richiesta dell'utente, dalla Società, quest'ultima si obbliga a prestare garanzia decennale per eventuali danni derivanti esclusivamente da errori di progettazione ed installazione. La garanzia decennale si applica anche per quelle utenze già esistenti alla data di emissione del presente regolamento e realizzate precedentemente dalla Società; la garanzia coprirà soltanto il periodo residuale intercorrente dalla data di approvazione del presente regolamento fino allo scadere del decimo anno dalla data del collaudo dell'impianto.

La garanzia non comprende lo svolgimento di attività di manutenzione del tratto della linea di allaccio essendo posta a carico dell'Utente che potrà affidarla alla Società stessa ovvero a ditta di propria fiducia.

Laddove l'utente decidesse di far realizzare o ha già fatto realizzare la linea di allaccio a ditta di propria fiducia, l'utente dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi intervento di riparazione che si rendesse necessario sull'intera linea sia che essa sia sul suolo pubblico che sul suolo privato restando la società totalmente svincolata da ogni responsabilità.

La linea di allaccio consiste - di norma - in n° 2 tubazioni per acqua calda (andata/ritorno), connesse a monte alla Rete ed a valle all'impianto interno, corredate di valvole di intercettazione a sfera e di eventuali dispositivi di misura e controllo necessari per la taratura



del calore da erogarsi all'utenza; dette apparecchiature possono essere in parte poste in alloggiamento metallico con serratura a chiave, ubicato a ridosso della proprietà dell'Utente e con accesso diretto dal suolo pubblico ed in parte, con diritto all'accesso per la Società, all'interno della proprietà dell'utente in corrispondenza dell'impianto interno.

Laddove la linea di allaccio venisse realizzata direttamente dall'utente tramite ditta di propria fiducia, è fatto obbligo all'utente di realizzare o far realizzare detta linea nel rispetto delle prescrizioni tecniche minime che verranno indicate dai tecnici della società all'atto della richiesta di allaccio.

È fatto obbligo all'Utente di realizzare o di adeguare a propria cura e spese il proprio Impianto Interno, alle vigenti norme di sicurezza. La Società resta comunque estranea da ogni responsabilità per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti da anomalie e/o non rispondenza a norme di legge dell'Impianto Interno nonché alle specifiche tecniche fornite dalla Società al momento della stipula / sottoscrizione del contratto.

È fatto specifico divieto all'Utenza di utilizzare il calore acquisito tramite la rete di teleriscaldamento al fine della produzione di energia elettrica.

La Società effettua a proprio carico tutta l'attività manutentiva ordinaria e straordinaria a partire dalle centrali di produzione e di spinta fino al punto di allaccio.

La società si dichiara disponibile a stipulare con la singola utenza uno specifico contratto aggiuntivo per l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impianto interno e/o della linea di allaccio.

ART. 3 – ALLACCIAMENTO D'UTENZA

Per ottenere la fornitura del calore l'Utente deve presentare alla Società idonea richiesta scritta di allacciamento alla rete di teleriscaldamento; la Società si riserva di concedere l'allacciamento al teleriscaldamento per la fornitura di calore per uso riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, a seguito di presentazione - in allegato alla richiesta stessa - della seguente documentazione:

- dati anagrafici e fiscali dell'intestatario dell'utenza
- planimetria catastale e sezione dell'edificio/alloggio da allacciare, o documento equivalente e ritenuto idoneo dalla Società;



- esplicito assenso all'effettuazione di sopralluogo da parte di Personale Tecnico della Società;
- certificato o dichiarazione di conformità degli impianti interni dello stabile alle caratteristiche del sistema di distribuzione del teleriscaldamento ed alle normative vigenti in merito di sicurezza.

La Società si riserva di accettare anche documentazione giudicata equivalente a quella indicata, ferma restando l'estraneità della Società per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti dalla non rispondenza a norme di legge della documentazione in argomento.

Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di allacciamento, la Società si impegna a concordare col richiedente modalità e tempi del sopralluogo.

A mezzo del sopralluogo la Società accerterà unicamente quanto segue:

- modalità tecnica di allaccio;
- cubatura ambienti;

Svolte le attività preliminari indicate, la Società procederà a formalizzare al Richiedente una proposta di contratto, evidenziando le condizioni ed i dati di riferimento a cui la fornitura viene garantita, i costi per l'eventuale contributo d'allacciamento, i costi per la fornitura del calore richiesto; in caso di accettazione, si procederà alla stipula del Contratto di Fornitura, contestualmente alla firma del quale il Richiedente dovrà versare il deposito cauzionale e l'eventuale contributo di allacciamento.

Per richieste di allacciamento alla rete di teleriscaldamento da parte di Utente che hanno finalità d'uso diverse dal riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, ed in particolare nell'ottica di favorire lo sviluppo delle attività produttive di tipo artigianale e/o industriale, la Società si riserva di verificare la possibilità di procedere all'allacciamento richiesto in funzione delle proprie esigenze tecniche di equilibrio della rete di teleriscaldamento ed a sottoporre all'Utente una richiesta di documentazione specifica, da verificarsi a seconda della natura stessa della finalità di allaccio.

ART. 4 – ESECUZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE

La realizzazione delle opere accessorie necessarie per consentire il collegamento dal punto di allaccio fino al proprio impianto interno nonché quelle relative alle eventuali modifiche



dell'impianto interno ed alla sua regolare messa in sicurezza, qualora necessaria, sono a carico dell'utente.

Per consentire la regolare erogazione del servizio di fornitura e garantire l'equilibrio tecnico della rete di teleriscaldamento, la Società fornirà all'Utenza - all'atto del sopralluogo - un capitolato tecnico che determina le prescrizioni minime da dover rispettare nell'esecuzione della linea di allaccio.

Dopo aver sottoposto ad approvazione il progetto definitivo delle attività di allaccio ed adeguamento impianto e dopo aver ricevuto approvazione scritta, l'Utenza eseguirà i lavori a proprio carico affidandoli a ditta idonea di propria fiducia; sarà pertanto responsabile del rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel capitolato fornito e la Società procederà, prima dell'attivazione del servizio, ad effettuare il sopralluogo di verifiche del rispetto delle suddette prescrizioni. Eventuali difformità rispetto al progetto approvato in precedenza che risultassero non compatibili e/o accettabili potranno comportare il rifiuto da parte della Società ad attivare il servizio fino a quando l'Utenza non provvederà a sua cura e spese al corretto ripristino delle condizioni richieste.

La Società si riserva la facoltà – da espletarsi su richiesta dell'Utenza – di eseguire i lavori accessori; in tal caso, la Società potrà svolgere le opere con proprio personale diretto ovvero affidarlo a terzi, garantendone la perfetta regola d'arte con rilascio di garanzia decennale. I costi relativi all'esecuzione delle opere accessorie interne saranno concordate con l'Utenza nel rispetto dei prezzi di mercato.

Esclusivamente per l'Utenza che si avvarrà della Società per l'esecuzione delle opere accessorie, la Società si dichiara disponibile a presentare all'Utenza eventuali proposte di prefinanziamento pluriennale delle opere accessorie, da rimborsarsi tramite idonee fatture con le stesse modalità previste per quelle di pagamento del servizio.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

La fornitura di acqua calda, per uso riscaldamento e per produzione di acqua calda per uso sanitario a ciascun Utente, è effettuata nel rispetto delle seguenti caratteristiche e condizioni:

- a) acqua calda uso riscaldamento



- la temperatura nominale di mandata è stabilita in 73°C, con variazione di ± 5 °C, in funzione delle condizioni climatiche, come rilevabile all'ingresso degli scambiatori dell'Utente;
- il valore massimo è fornito allorché la temperatura esterna risulti inferiore o uguale a -5°C;
- l'erogazione del calore per uso riscaldamento è garantita nel periodo 15 Ottobre – 15 Aprile e nei periodi di ordinanza comunale per proroghe e/o anticipazioni;
- nel periodo notturno di esercizio degli impianti (dalle ore 23 alle ore 5.00), la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di esercire il sistema di teleriscaldamento in regime attenuato

b) acqua calda uso sanitario

- la fornitura di calore per la produzione autonoma di acqua calda per uso sanitario e' garantita per tutto l'anno
- nel periodo estivo la temperatura nominale dell'acqua calda ad uso sanitario e' stabilita in 55° C, con variazione di ± 5 °C, come rilevabile all'ingresso degli scambiatori dell'Utente;
- nel periodo notturno di esercizio degli impianti (dalle ore 23 alle ore 5.00), la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di esercire il sistema di teleriscaldamento in regime attenuato.

La Società, inoltre, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione al Comune , può variare le condizioni di cui ai precedenti capoversi, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- specifiche disposizioni di legge in materia;
- superamento dei limiti di potenza/energia massima disponibile dalla centrale geotermica di Enel Green Power SpA del Gruppo Enel;
- eventuali condizioni tecniche di esercizio rete anomale, tra cui il minimo prelievo di energia da parte dell'utenza:
- esecuzioni di interventi di manutenzione straordinaria non programmabile;
- ragioni di sicurezza per la salvaguardia e tenuta della rete di teleriscaldamento.



Nel caso di interruzioni del servizio, si procederà in coerenza con quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

La Società si impegna a porre in essere ogni cura al fine di garantire la continuità della fornitura del calore, restando sollevata da ogni responsabilità per accidentali interruzioni del servizio, compresi eventuali danni conseguenti, non imputabili ad imperizia o negligenza della Società stessa.

Solo in caso di forza maggiore, quale ad esempio interruzione dell'erogazione di vapore geotermico o di energia elettrica, ovvero guasti accidentali sulla rete di distribuzione, la Società è sollevata dall'obbligo di continuità della fornitura del calore.

Inoltre, la Società ha la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura del calore per gravi e motivate ragioni di esercizio.

Le interruzioni di cui sopra devono essere limitate al tempo strettamente necessario e indispensabile e, salvo casi di necessità urgenti, queste saranno precedute da idonea comunicazione anche a mezzo stampa o simili.

In caso di interruzioni del servizio conseguenti allo svolgimento di attività di manutenzione da parte della Società, quest'ultima si impegna ad applicare quanto previsto e disciplinato dalla Carta dei Servizi.

ART. 6 – TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La Società e' in grado di proporre alla propria utenza le seguenti tipologie di contratto:

- contratto di fornitura ad uso civile di tipo forfettario "**CONTRATTO FULL**"
- contratto di fornitura ad uso civile di tipo a misura "**CONTRATTO EASY**"

Per il **CONTRATTO FULL** si intende un contratto di tipo forfettario per una utenza continuativa e sarà determinato fondamentalmente in funzione della volumetria da riscaldare (valore VPP così' come definita al precedente art.1 – "Definizioni")

Per il **CONTRATTO EASY** si intende un contratto di tipo a misura e sarà determinato fondamentalmente dalla quantità di energia effettivamente erogata all'utenza.

La scelta della tipologia contrattuale e' di esclusiva decisione dell'Utente che pertanto potrà valutare l'opzione più favorevole.



Per i contratti ad uso commerciale/terziario/industriale e nuovi insediamenti produttivi, la Società valuterà insieme all'Utenza la formula più idonea alle reali esigenze dell'Utenza stessa; potranno pertanto essere previste condizioni contrattuali con modalità di contabilizzazioni anche innovative e/o specifiche per la singola Utenza.

Per i contratti di tipo forfettario, la fornitura viene effettuata nel rispetto delle condizioni indicate ai punti a) e b) dell'art.5 "Caratteristiche e condizioni della fornitura"; la Società si riserva il diritto di poter verificare - tramite opportuni strumenti di taratura e controllo - il corretto adempimento da parte dell'Utenza alle modalità di utilizzo dell'acqua calda proveniente dalla rete di teleriscaldamento; il suddetto controllo viene effettuato dalla Società anche al fine di garantire la corretta utilizzazione della fonte geotermica; in particolare per tutte quelle utenze il cui strumento di taratura e controllo è posto all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà consentire l'accesso al personale autorizzato dalla Società per il rilievo dei dati.

In caso di rilievo di non corretto utilizzo, la Società procederà in prima battuta a contattare l'Utenza per una verifica in contraddittorio delle condizioni che possono aver generato la difformità; qualora dovessero essere verificate motivazioni che possono determinare una modifica contrattuale (variazione della volumetria riscaldata), la Società procederà a modificare il contratto vigente per renderlo più conforme alle reali esigenze ed a sottoporlo alla firma dell'Utenza, che potrà in piena autonomia decidere se accettarlo o recedere dalla fornitura del servizio in via definitiva; in caso di recesso da parte dell'Utenza, la Società procederà ad intercettare, nei modi tecnicamente più opportuni al caso, il relativo punto di allaccio ed ad addebitare all'Utenza, nell'ultima fattura di servizio, il relativo costo che corrisponderà al doppio del valore del contributo di oneri di allaccio al netto delle azioni promozionali vigenti all'atto della sottoscrizione iniziale del contratto.

La Società si riserva comunque il diritto di effettuare le necessarie verifiche per il corretto utilizzo da parte dell'Utenza; a tal fine con la sottoscrizione del contratto l'Utenza consente al personale della Società di poter effettuare i necessari sopralluoghi previo concordamento tra le parti; in caso di rifiuto ripetuto da parte dell'Utenza ad acconsentire l'effettuazione dei sopralluoghi tecnici, la Società si riserva il diritto di sospendere il servizio fino a verifica effettuata.



ART. 7 - CONTRATTO

Il Contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione e termine il 30 Giugno dell'anno seguente; successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno (1 Luglio - 30 Giugno) agli stessi termini e condizioni fatto salvo l'applicazione della revisione prezzi nelle modalità di seguito descritte, salvo disdetta di una delle parti, da darsi con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

All'atto della stipula del Contratto, l'Utente è tenuto a versare alla Società, a titolo di deposito cauzionale, una somma infruttifera, pari a **5,00 (cinque/00) Euro**, per ogni kW di potenza installata dell'utenza. Tale deposito verrà restituito all'Utente alla cessazione del contratto fatto salvo la sussistenza di contenziosi tra le parti; in tal caso il deposito verrà restituito ad esaurimento di ogni eventuale contenzioso fra le parti. Il deposito cauzionale sopra indicato non verrà richiesto a quelle utenze che sceglieranno come sistema di pagamento quello con addebito bancario (RID)

All'atto della stipula del Contratto, l'Utente è inoltre tenuto a versare alla Società, a titolo di contributo oneri di allaccio, una somma a fondo perduto, pari a **20,66 Euro** per ogni kW di potenza installata all'utenza; a tale importo verranno applicate le agevolazioni fiscali previste nonché eventuali ulteriori sconti in presenza di specifiche campagne promozionali.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art.5, secondo comma della vigente legge sul Registro (DPR 26.10.1972 n.634) ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico del richiedente.

L'Utente si impegna ad utilizzare il calore esclusivamente per gli usi previsti dal contratto e per i fabbisogni connessi agli usi concordati; e' assolutamente vietato all'Utente di poter cedere il calore a terzi e l'utilizzazione per propri scopi in locali od ambienti diversi da quelli indicati nel contratto.

E' facoltà della Società poter procedere ad effettuare presso l'Utenza idonee verifiche per la corretta adempienza da parte dell'Utenza alle condizioni sopra indicate.

A seguito della sottoscrizione del Contratto, la Società si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per la sua Utenza. Nessuna responsabilità e' da porsi in capo alla Società qualora dovessero insorgere ritardi nel rispetto



della suddetta data di attivazione causati da fattori estranei all'attività propria della Società quali, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni e/o permessi da parte di autorità competenti e/o organi preposti.

Nel caso in cui l'Utenza abbia accettato di affidare l'esecuzione delle opere accessorie alla Società e che sia stato definito tra le parti un piano pluriennale di finanziamento – a copertura degli oneri di allacciamenti e/o dei costi delle opere accessorie – il contratto dovrà prevedere una specifica clausola di impegno da parte dell'Utenza, qualora intendesse rescindere il contratto in tempi inferiori a quelli previsti dal piano di finanziamento, affinché riconosca alla Società il valore residuo dell'investimento effettuato.

ART. 8 – CONTRATTI A MISURA – APPARECCHIATURE DI MISURA

Per le utenze che hanno optato per il **CONTRATTO EASY** ovvero a misura, la Società procederà ad installare unicamente apparecchiature di contabilizzazione conformi alle normative tecniche di riferimento (Direttiva MID – MI 004). Il consumo termico, che sarà espresso in MWh, è pertanto determinato dalle letture che verranno periodicamente effettuate dal personale proprio della Società o da altro personale terzo specificatamente preposto.

La Società dovrà procedere all'inizio di ogni nuovo rapporto contrattuale e comunque entro il 30 Giugno di ogni anno a rilevare l'esatta lettura dei contatori; l'utente dovrà consentire alla Società l'accesso ai contatori.

Ogni tentativo di alterazione delle misure e/o di modifica delle apparecchiature allo scopo di sottrarre calore, di prelevare calore contrattualmente non previsto, ovvero con modalità difformi dall'Art.5 "Caratteristiche e condizioni della fornitura", nonché la sottrazione di acqua calda dal circuito primario, dà facoltà alla Società di risolvere unilateralmente il contratto con l'Utente, salvo ogni ulteriore diritto per la richiesta degli eventuali danni.

In particolare costituisce alterazione della misura la manomissione dei sigilli posti sui contatori. L'Utente può richiedere la verifica degli apparecchi di misura, con onere a proprio carico qualora l'entità dell'errore di misura sia compreso entro $\pm 10\%$; qualora l'errore di misura superi il limite del $\pm 10\%$ del fondo scala, si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore.



A fronte di misurazioni inattendibili il consumo è calcolato mediante equi confronti con periodi analoghi in rapporto, per quanto concerne il riscaldamento ambientale, ai gradi giorno.

Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:

a) misura del calore;

L'unità di misura del calore è il MWh o il suo sottomultiplo kWh;

b) misura della portata;

L'unità di misura della portata è il m³/h o il suo sottomultiplo l/h;

c) misura della temperatura;

L'unità di misura della temperatura è il °C (grado centigrado).

ART. 9 - PREZZO DEL SERVIZIO – TARIFFE APPLICABILI

La Società praticherà distinte tariffe per la somministrazione di calore in funzione della tipologia contrattuale che l'Utenza procederà a scegliere, congruentemente a quanto indicato nel precedente art.6 "Tipologie contrattuali".

➤ **Contratto di fornitura ad uso civile di tipo forfettario **CONTRATTO FULL****

Per il contratto "FULL", la Società procederà ad addebitare all'utente finale un importo complessivo (**IMP-FULL**) determinato dalla somma di una quota fissa ed una variabile.

$$\mathbf{IMP-FULL = Quota fissa + Quota variabile}$$

La **Quota fissa** - con la quale si intendono compensati i costi per l'effettuazione del servizio - verrà determinata moltiplicando la tariffa fissa del servizio FULL (**TFF** espressa in Euro/mc) per la volumetria (**VPP** espressa in mc) come risulta dal contratto sottoscritto dalle parti.

La **Quota variabile** - con la quale si intendono compensati i costi afferenti i consumi specifici di energia - verrà determinata moltiplicando la relativa tariffa di vendita dell'energia (**TEF** espressa in Euro/MWh) per il quantitativo di energia complessivamente ceduto all'utente (**EC** espressa in MWh)

Ne consegue che l'importo contrattuale a carico dell'utente per il **CONTRATTO FULL** è così determinato.

$$\mathbf{IMP-FULL = TFF * VPP + TEF * EC}$$



AmiataEnergia

Gli importi unitari che saranno applicati al momento della stipula saranno quelli vigenti alla data del 1 Luglio immediatamente precedente alla data di stipula .

In particolare alla data del 1 Luglio 2014, le tariffe vengono così stabilite:

TFF = 4,68 Euro/mc (IVA esclusa)

TEF = 22,50 Euro/MWh (IVA esclusa)

La tariffa e' soggetta ad adeguamento prezzi come meglio di seguito specificato.

Sono da applicarsi le agevolazioni per quanto previsto dall'Art. 12 del presente regolamento.

Ai soli fini della determinazione dell'importo contrattuale iniziale e quindi del piano di pagamenti del primo anno, la Società stabilisce che il valore di **EC** sarà determinato, conformemente a quanto indicato al successivo art. 10 con riferimento ai dati noti alla Società nel periodo precedente alla sottoscrizione.

➤ Contratto di fornitura ad uso civile di tipo a misura **CONTRATTO EASY**

Per il contratto "EASY", la Società procederà ad addebitare all'utente finale un importo complessivo (**IMP-EASY**) determinato dalla somma di una quota fissa ed una variabile.

IMP-EASY = Quota fissa + Quota variabile

La **Quota fissa** verrà determinata moltiplicando la tariffa fissa a misura (**TFM** espressa in Euro/mc) per la volumetria assegnata (**VPP** espressa in mc) come risulta dal contratto sottoscritto dalle parti.

La **Quota variabile** verrà determinata moltiplicando la relativa tariffa di vendita dell'energia (**TEM** espressa in Euro/MWh) per il quantitativo di energia misurata al punto di consegna (**EM** espressa in MWh) come indicato al precedente art.8.

Ne consegue che l'importo contrattuale a carico dell'utente per il **CONTRATTO EASY** è così determinato.

IMP-EASY = TFM * VPP + TEM * EM

Gli importi unitari che saranno applicati al momento della stipula saranno quelli vigenti alla data del 1 Luglio immediatamente precedente alla data di stipula .

In particolare alla data del 1 Luglio 2014, le tariffe vengono così stabilite:

TFM = 0,800 Euro/mc (IVA esclusa)



AmiataEnergia

TEM = 122,50 Euro/MWh (IVA esclusa)

La tariffa e' soggetta ad adeguamento prezzi come meglio di seguito specificato.

Sono da applicarsi le agevolazioni per quanto previsto dall'Art. 12 del presente regolamento.

Ai soli fini della determinazione dell'importo contrattuale iniziale e quindi del piano di pagamenti del primo anno, la Società stabilisce che il quantitativo di MWh verrà in via presuntiva determinato come segue:

$$\text{MWh consumati} = \text{VPP (mc)} \times 50,6 \text{ (kWh/mc)} \times 0,5 / 1000$$

Per gli anni successivi al primo, l'importo contrattuale sarà definito in base ai consumi effettivi dell'anno precedente.

L'importo contrattuale effettivo sarà quindi definito sulla base delle letture periodiche rilevate dal personale della Società in contraddittorio con l'utente.

➤ Contratti speciali

Al fine di favorire lo sviluppo e l'inserimento nel territorio di nuove e/o esistenti attività produttive, per le utenze non civili (ovvero utenze ad uso artigianato – commerciale – terziario – industriale), potranno essere definite di volta in volta specifiche metodologie contrattuali stabilendo un relativo costo del servizio in difformità agli standard in uso.

Analogamente per favorire lo sviluppo di politiche di risparmio energetico nell'edilizia civile, a fronte della presentazione da parte di utenti civili di certificazioni energetiche attestanti il passaggio verso categorie energetiche superiori, la Società porrà a disposizione dell'utenza la propria struttura commerciale per analizzare la specifica metodologia contrattuale da sottoporre.

Infine, anche per le utenze di specifica competenza dei soci nonché per le utenze appartenenti a fasce sociali non abbienti, (da identificarsi dietro segnalazione dell'Amministrazione Comunale ed entro il limite del 5% del totale dei contratti stipulati), le parti potranno concordare l'applicazione di tariffe differenziate fermo restando l'applicazione di una delle metodologie contrattuali di cui al presente articolo.



La quantità di energia che sarà complessivamente utilizzata da dette utenze speciali, da determinarsi secondo le metodologie contrattuali stabilite, verrà complessivamente determinata ed individuata come energia per i contratti speciali (**ES** espressa in MWh).

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI ENERGIA CEDUTA ALL’UTENZA.

Per la determinazione dei quantitativi di energia ceduta ad ogni singola utenza (**ECi**) si procederà conformemente a quanto segue:

- si procederà a determinare il quantitativo complessivo di energia termica immessa nella rete di teleriscaldamento (**EGP**) così come misurata dagli appositi contatori che regolano il rapporto di vendita tra ENEL GREEN POWER (concessionaria sul territorio della fonte geotermica) e la Società,
- si procederà a determinare la sommatoria di tutti i quantitativi di energia misurata **EMi**
- si procederà a determinare la sommatoria di tutti i quantitativi di energia speciale **ESi**
- si procederà a determinare la sommatoria delle volumetrie assegnate a tutti i contratti a forfait in essere

In base ai suddetti dati, così come rilevati alla data del 30 Giugno di ciascun anno con riferimento al precedente periodo 1 Luglio – 30 Giugno, si determinerà **ECi** come segue:

$$ECi = (EGP - \sum EMi - \sum ESi) * VPP / \sum VPP_{forfait}$$

ART. 11 – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Tutte le tariffe indicate all’art. 9 “Prezzo del servizio” - ed analogamente quelle che verranno specificatamente concordate tra le parti nei casi speciali - sono soggette a IVA e defiscalizzazione di legge - se vigente - nonché ad adeguamento prezzi.

Le tariffe indicate nel suddetto art.9 verranno adeguate automaticamente ogni anno in modo direttamente proporzionale al 100% della variazione registrata dall’indice generale nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (**indice FOI**) come rilevabile dai dati forniti dall’ISTAT; le tariffe così modificate resteranno invariate per tutto il periodo di durata contrattuale.

Il valore di riferimento base e’ quello valido alla data del 1 Luglio 2014 pari a **107,4**.

La tariffa adeguata sarà pertanto calcolata come segue:

$$\text{Ind. Adeg. Prezzi} = \text{Indice ISTAT (anno n+1)} / \text{Indice ISTAT (anno n)}$$

Nuova tariffa (anno n+1) = Tariffa anno n * Ind. Adeg. Prezzi

Il valore dell'indice di adeguamento prezzi correlato ad ogni singolo rapporto contrattuale verrà indicato dalla società in sede di fatturazione e modificato annualmente.

ART. 12 – APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per quanto riguarda l'applicazione di quanto previsto dalle normative relative a benefici fiscali nel settore, la Società procederà alla corretta applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 23 Dicembre 1998 n.448 e s.m.i ed alla Legge 23 Novembre 2000 n.354 e s.m.i

Per le Utenze con tipologia di contratti a misura ovvero per il “**CONTRATTO EASY**”, verrà riconosciuto l'importo previsto dalla normativa vigente in funzione del quantitativo di energia misurata **EMi**, come rilevabile dalle apposite apparecchiature di misura.

Per le Utenze con tipologia di contratti a forfait ovvero per il “**CONTRATTO FULL**”, la Società procederà a determinare il valore dei MWh ceduti **ECi** in base a quanto stabilito al precedente art.10.

La Società procederà a riconoscere all'Utenza le relative agevolazioni fiscali unicamente in vigenza di normative di legge che ne determinino il riconoscimento all'Utenza; eventuali sospensioni nella vigenza della normativa o l'abrogazione della stessa, anche retroattiva, determineranno ipso facto l'annullamento della procedura di defiscalizzazione delle tariffe da parte della Società a favore dell'Utenza e, se del caso, il recupero di eventuali importi indebitamente riconosciuti.

Gli importi complessivi delle agevolazioni fiscali saranno determinati in ragione dei consumi di competenza per il periodo 1 Luglio – 30 Giugno e riconosciuti agli utenti con le stesse scadenze con la cui la società procederà ad emettere le fatture del servizio di fornitura.

In applicazione di quanto previsto al presente articolo, l'importo netto rimanente a carico dell'utente i-simo, e' cosi' quindi determinato:

a) per i contratti di tipo “EASY”:

$$\text{IMP NETTO}_i = \text{IMP-EASY}_i \text{ (iva compresa)} - \text{EMi} \times \text{cred.imp (euro/MWh)}$$

a) per i contratti di tipo “FULL”:

$$\text{IMP NETTO}_i = \text{IMP-FULL}_i \text{ (iva compresa)} - \text{ECi} \times \text{cred.imp (euro/MWh)}$$

dove il valore di **cred.imp** alla data del 1/7/2014 e' pari a 21.95 euro/MWh



ART. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In caso di riduzione del valore delle agevolazioni fiscali previste al precedente art.12, la società applicherà uno sconto commerciale sul valore netto a carico dell'utente che ha stipulato un contratto FULL, così come derivante dai normali conteggi in applicazione del presente regolamento; lo sconto commerciale sarà pari al 12% del valore percentuale di riduzione dell'agevolazione fiscale stessa (**Var.%.cred.imp.**).

In particolare quindi, il valore finale netto a carico dell'utente che ha stipulato un contratto FULL, in caso di applicazione della suddetta clausola di salvaguardia ovvero sia quindi in caso di riduzione del valore del credito di imposta riconosciuto sarà così rideterminato:

$$\text{Sconto \%} = 12\% \times (\text{var.}\%.\text{cred.}\text{imp})$$

$$\text{IMP NETTOi salvaguardia} = \text{IMP NETTOi} * (1 - \text{sconto}\%)$$

ART. 14 – ANTICIPI E PROROGHE

Il servizio di fornitura del calore viene garantito senza oneri aggiuntivi per tutto il periodo di riscaldamento standard (15 Ottobre – 15 Aprile) nonché per i periodi di anticipi e proroghe, così come determinati a seguito di specifica ordinanza dell'Amministrazione Comunale, con la precisazione che nei periodi di anticipi e proroghe la Società è esentata dall'obbligo di garanzia di cui al precedente articolo 5.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Società procederà ad emettere fatture/bollettini mensili verso ogni singola Utenza suddividendo l'importo contrattuale, determinato come indicato al precedente art.9, in undici rate di acconto di pari importo con scadenza di pagamento a fine di ogni mese a decorrere dalla fine del mese di Agosto, fermo restando che la dodicesima rata verrà determinato in sede di conguaglio.

Per il primo anno contrattuale, la fatturazione decorrerà dalla data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente, così come comunicato dalla Società all'Utente.

È facoltà della Società variare, anche in corso di contratto, le scadenze e le modalità di fatturazione.



L'Utente dovrà procedere al pagamento degli importi dovuti con le seguenti modalità:

- a mezzo domiciliazione bancaria (mod. RID) (la cui applicazione comporta l'azzeramento del deposito cauzionale come indicato al precedente art.7)
- a mezzo bollettino MAV utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale.

La Società addebiterà un importo forfettario pari a 1,00 Euro su ogni fattura, a titolo di rimborso del costo di emissione e di incasso.

Per gli utenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art.4 "Esecuzione opere accessorie", la società procederà ad emettere unitamente alle fatture del servizio/fornitura anche le relative quote di ammortamento del prefinanziamento concesso per la durata dello stesso.

Eventuali reclami o contestazioni non danno in nessun caso diritto a differire ed a sospendere i pagamenti. L'Utente deve effettuare il pagamento delle fatture entro il termine indicato sulle fatture stesse.

In caso di ritardato pagamento la Società potrà applicare gli interessi di mora sulla somma dovuta, al tasso ufficiale di sconto, in atto alla data di pagamento, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.

Gli importi conseguenti ai ritardati pagamenti saranno addebitati sotto la voce "mora per ritardato pagamento" sulla prima fattura utile successiva al ritardato pagamento.

La Società si riserva, in caso di insolvenza dell'Utente, di compensare i propri crediti con l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, fatta salva ogni azione derivante dal Contratto e dalla Legge.

La Società, in caso di persistenza dello stato di insolvenza di un Utente, trascorsi 15 giorni dalla data di invio del sollecito, inoltrato a mezzo raccomandata A/R, si riserva il diritto di procedere al distacco dell'Utenza, fermo restando il diritto a riscuotere i relativi crediti.

L'eventuale nuova attivazione dell'utenza sarà effettuata a spese dell'Utente e previo pagamento degli importi pregressi dovuti.

ART. 16 – CONGUAGLIO

Per tutte le tipologie di contratto in essere la Società procederà a predisporre il conteggio di conguaglio delle quote variabili in base all'energia effettivamente misurata (**EM**) ovvero in base



all'energia ceduta (EC) così come rilevata al 30 Giugno di ogni anno con riferimento ai dati validi per il periodo 1 Luglio - 30 Giugno.

Le quote fisse non saranno soggetto ad alcun conguaglio salvo il verificarsi delle condizioni di cui al precedente art.6.

Il conteggio di conguaglio, oltre che a contemplare il valore della dodicesima rata d'acconto, dovrà tener conto dell'eventuale importo a debito o a credito derivante dalla differenza del quantitativo effettivo di energia con quello utilizzato per la determinazione della fatturazione in acconto nonché della quota derivante dagli eventuali crediti di imposta di cui al precedente art.12.

Eventuali importi a credito derivanti dal conteggio di conguaglio verranno utilizzati in compensazione con gli importi della prima rata, se sufficiente, o delle rate successive fino a esaurimento del credito.

In sede di conguaglio, la società si riserva di procedere anche al riconoscimento a favore dell'utente degli sconti commerciali eventualmente applicabili.

ART. 17 – RECESSO ANTICIPATO – VOLTURAZIONI - SOSPENSIONI

- a) Il contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno, nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la rete principale o secondaria del teleriscaldamento, in tutto od in parte, dovesse essere rimossa dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, per fatto non dovuto alla Società; in questa eventualità la Società dovrà inviare, con almeno tre mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del contratto e procederà all'eventuale lettura finale, alla chiusura dell'utenza, al rimborso del Deposito Cauzionale ed a conguagliare all'Utente le somme da quest'ultimo dovute fino alla data dell'effettiva chiusura dell'utenza senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.
- b) L'Utente che intenda recedere anticipatamente alla scadenza naturale prevista dal contratto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata o presentandosi presso l'ufficio locale della Società, per ottenere l'eventuale lettura finale, la chiusura dell'utenza, il rimborso del Deposito Cauzionale nonché il conguaglio delle somme dovute fino all'atto della effettiva chiusura dell'utenza.



- c) Per i recessi anticipati di cui al precedente punto b), la Società ha diritto a richiedere il pagamento del costo da sostenersi per le operazioni di chiusura e messa in sicurezza forfettizzato in questa sede in un importo fisso e pari a 100 Euro. Eventuali tratti di linea di allaccio all'utenza specifica presenti esclusivamente su suolo pubblico verranno detenuti provvisoriamente dalla società fino ad eventuale subentro di nuovo utente fermo restando che la società non sarà tenuta ad alcun rimborso per eventuali tratti di linee di allaccio giacenti su proprietà privata e che resteranno pertanto di pertinenza privata.
- d) Per i recessi anticipati di cui al precedente punto b), l'interruzione del servizio verrà concessa senza applicazione di alcuna penale unicamente agli utenti che hanno sottoscritto il contratto da oltre 5 anni; in caso diverso, la Società si riserva di applicare una penale pari al 50% del valore contrattuale residuo.
- e) L'Utente che abbia proceduto ad un recesso anticipato verrà considerato a tutti gli effetti come nuovo utente qualora intendesse richiedere nuovamente l'allacciamento del servizio e pertanto sarà tenuto alla corresponsione del deposito cauzionale e del contributo d'onere d'allaccio.
- f) In caso di decesso dell'Utente, la Società procederà - nel momento in cui prenderà conoscenza con qualsiasi mezzo dell'avvenuto decesso - alla sospensione del servizio salvo contestuale immediata sottoscrizione di nuovo contratto - senza alcun costo aggiuntivo - da parte di altro familiare/erede
- g) Il contratto può essere volturato, con la stessa decorrenza, da un utente uscente ad altro subentrante alle stesse condizioni; in tal caso l'utente subentrante dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovo contratto e sarà tenuto alla corresponsione del solo deposito cauzionale restando specificatamente escluso l'onere del contributo d'allaccio. In caso di modifica della tipologia contrattuale, l'utente subentrante sarà tenuto alla corresponsione di un importo una-tantum di 50 euro per pratiche amministrative della società.
- h) Il nuovo utente nei casi di cui alle precedenti lettere e), f) e g), se del caso, sarà tenuto anche alla presa in carico e detenzione – anche ai fini della manutenzione – di eventuali tratti di linee di allaccio presenti su suolo pubblico.



- i) L'utente può chiedere alla società l'eventuale sospensione temporanea del contratto per un periodo massimo di 6 mesi; in tali casi la società procederà alla chiusura e messa in sicurezza della linea di allaccio ed alla sua successiva riattivazione su richiesta dell'utente che sarà tenuto alla corresponsione solo di un importo una-tantum pari a 100,00 (cento)

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per eventuali contestazioni relative all'esecuzione o all'interpretazione del contratto di fornitura, le parti eleggono il proprio domicilio in Santa Fiora; il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Grosseto.

ART. 19 - AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, annulla e sostituisce ogni regolamento precedentemente emesso e consegnato all'Utenza in sede di sottoscrizione del contratto; esso potrà inoltre essere aggiornato o modificato, in ossequio a nuove disposizioni Normative e/o Legislative, ovvero per recepire eventuali modifiche migliorative del servizio, su proposta della Società, ed approvazione dell'Amministrazione Comunale di Santa Fiora.

Tutti i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rimodulati per renderli conformi allo stesso. Fatto salvo il diritto di recesso da parte dell'utente della Società, laddove intendessero farne ricorso, la rimodulazione dei contratti sarà effettuata da parte della Società che provvederà a fornire agli utenti i valori di conguaglio delle stagioni precedenti ancora da effettuarsi nonché copia di nuovo modulo contrattuale.

La Società è obbligata a comunicare agli utenti ogni eventuale aggiornamento apportato al presente Regolamento.

ART. 20 – NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento si applica a tutti i nuovi contratti - così come sottoscritti dagli utenti - fermo restando che fino a quando i precedenti rapporti contrattuali risulteranno temporalmente ancora validi, si continuerà ad applicare la disciplina del regolamento precedente.